



**Nuova ordinanza Eurodac nazionale a seguito del recepimento del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo (sviluppo Schengen)**

**Presentazione strutturata che presenta le modifiche previste rispetto al diritto vigente e al progetto preliminare della fase 1**

**Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201)**

Diritto vigente	Avamprogetto fase 1 <sup>1</sup> Entrata in vigore: 12.06.2026	<b>Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)</b>
<p><i>Art. 87a Esperto in dattilosкопия (art. 111i LStrI)</i></p> <p><sup>1</sup> Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l'articolo 111<i>i</i> capoversi 6 LStrI, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 102<i>a<sup>ter</sup></i> LASi.</p> <p><sup>2</sup> La procedura è retta dall'articolo 11 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999<sup>2</sup> sull'asilo (OAsi 3). L'esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac.</p>	<p><i>Art. 87a Esperto in dattiloscopy e in immagini del volto (art. 109i LStrI)</i></p> <p><sup>1</sup> La verifica ai sensi dell'articolo 109/<i>quinquies</i> capoversi 1 e 2 LStrI dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 109<i>i</i> capoverso 5 LStrI è affidata a un esperto in dattiloscopy o in immagini del volto dei servizi competenti per l'identificazione biometrica dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).</p> <p><sup>2</sup> La procedura è retta dagli articoli 11 capoversi 3–5 e 11<i>a</i> capoversi 3–6 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999<sup>3</sup> sull'asilo (OAsi 3).</p> <p><sup>3</sup> L'esperto inoltra il risultato della verifica alla SEM e ai servizi del Corpo delle guardie di confine o delle autorità cantonali e comunali di polizia che hanno registrato i dati sulla cui base è stato attivato il confronto automatico in Eurodac.</p>	= art. 9
<p><i>Art. 87b Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac</i></p> <p>La procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso e del diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dall'articolo 11<i>a</i> OAsi 3<sup>4</sup>.</p>	<p><i>Art. 87b Diritto d'accesso e diritto di rettifica, d'integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac</i></p> <p>La procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso e del diritto di rettifica, d'integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dagli articoli 11<i>b</i> e 11<i>c</i> OAsi 3<sup>5</sup>.</p>	= art. 15 e 16

<sup>1</sup> Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE ; <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2025#DFGP>

<sup>2</sup> RS 142.314

<sup>3</sup> RS 142.314

<sup>4</sup> RS 142.314

<sup>5</sup> RS 142.314

Diritto vigente	Avamprogetto fase 1 <sup>1</sup> Entrata in vigore: 12.06.2026	Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)
	<p><i>Art. 87e Comunicazione di dati Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen</i></p> <p><sup>1</sup> I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.</p> <p><sup>2</sup> Per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare dati personali Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/1358<sup>6</sup>; e</li> <li>b. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell'esame di una domanda d'asilo, dell'accertamento dell'identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente, o dell'applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/1351<sup>7</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»;</li> <li>b. sesso;</li> <li>c. data, luogo e Paese di nascita;</li> <li>d. nazionalità;</li> <li>e. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tipo e numero del documento di viaggio,</li> <li>2. data di scadenza,</li> <li>3. autorità di rilascio,</li> <li>4. Paese di rilascio;</li> </ul> </li> <li>f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro</li> </ul>	= art. 18

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

Diritto vigente	Avamprogetto fase 1 <sup>1</sup> Entrata in vigore: 12.06.2026	Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)
	<p>di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.</p> <p><sup>4</sup> Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. data di rilevamento,</li> <li>2. data di comunicazione a Eurodac;</li> </ol> </li> <li>b. i seguenti dati relativi all'interessato:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stato membro d'origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine,</li> <li>2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l'identificazione, accompagnata da un'indicazione della sua autenticità,</li> <li>3. luogo e data dello sbarco;</li> </ol> </li> <li>c. identificativo utente dell'operatore.</li> </ul>	

### Ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3 ; RS 142.314)

Diritto vigente	Avanprogetto fase 1 Entrata in vigore: 12.06.2026	Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)
<i>Art. 1a Sistemi d'informazione</i> <i>(art. 96 e 99a–102 LASI; art. 2 LSISA)</i>  La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:	<i>Art. 1a Sistemi d'informazione</i> <i>(art. 96 e 99a–102 LASI; art. 2 LSISA<sup>8</sup>)</i>  <sup>1</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:	<b>Art. 20</b> <i>art. 1a cpv. 2 OAsi 3</i>  <i>Art. 1a cpv. 2</i> <sup>2</sup> <i>Nel quadro dei compiti che le incombono nel settore degli stranieri e dell'asilo, partecipa alla gestione</i>

<sup>8</sup> LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

Diritto vigente	Avanprogetto fase 1 Entrata in vigore: 12.06.2026	<b>Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)</b>
<p>a. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006;</p> <p>b. banca dati Kompass;</p> <p>c. amministrazione dei prestiti;</p> <p>d. ...</p> <p>e. banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo);</p> <p>f. banca dati sui casi medici;</p> <p>g. banca dati Aiuto individuale al ritorno;</p> <p>h. ...</p> <p>i. sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES);</p> <p>j. sistema d'informazione AURORA conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri;</p> <p>k. banca dati sul pool d'interpreti (DOPO);</p> <p>l. lo strumento di gestione dei termini (tool FM).</p>	<p>a. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>9</sup>;</p> <p>b. banca dati Kompass;</p> <p>c. amministrazione dei prestiti;</p> <p>d. banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo);</p> <p>e. banca dati sui casi medici;</p> <p>f. banca dati Aiuto individuale al ritorno;</p> <p>g. sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES);</p> <p>h. sistema d'informazione AURORA conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>10</sup> concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri;</p> <p>i. banca dati sul pool d'interpreti (DOPO);</p> <p>j. strumento di gestione dei termini (tool FM).</p> <p><sup>2</sup> Partecipa alla gestione di Eurodac nel quadro dei propri compiti nel settore degli stranieri e dell'asilo.</p>	<i>dell'Eurodac conformemente al regolamento (UE) 2024/1358<sup>11</sup>.</i>
	<p><i>Art. II Eurodac</i></p> <p><sup>1</sup> Eurodac contiene i dati di cui all'allegato 1.</p> <p><sup>2</sup> Per i seguenti gruppi di persone, a contare dalla comunicazione dei dati biometrici a Eurodac la durata di conservazione dei dati Eurodac è di:</p> <p>a. richiedenti l'asilo, dieci anni;</p>	= art. 3 e 19

<sup>9</sup> RS 142.513

<sup>10</sup> RS 142.281

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

Diritto vigente	Avanprogetto fase 1 Entrata in vigore: 12.06.2026	<b>Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)</b>
	<p>b. persone ammesse in un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, cinque anni;</p> <p>c. persone alle quali è rifiutata l'ammissione nel quadro di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati oppure la cui procedura di ammissione è stata sospesa, tre anni;</p> <p>d. persone alle quali è stata concessa protezione nel quadro della determinazione di un gruppo di rifugiati, cinque anni;</p> <p>e. persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, cinque anni.</p> <p><sup>3</sup> I dati delle persone registrate come persone cui è stata concessa una protezione temporanea sono conservati per l'intera durata della concessione della protezione.</p> <p><sup>4</sup> I dati biometrici rilevati ai fini dell'esecuzione di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati non sono trasmessi a Eurodac.</p>	
<i>Art. 11 Esperto in dattilosкопия (art. 102a<sup>ter</sup> LASi)</i>	<i>Art. 11 Esperto in dattiloscopy (art. 102a<sup>quinqüies</sup> LASi)</i>	= art. 9 e 10
<p><sup>1</sup> La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopy dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).</p> <p><sup>2</sup> In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L'esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM.</p> <p><sup>3</sup> Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione.</p> <p><sup>4</sup> La SEM informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali.</p> <p><sup>5</sup> I Servizi AFIS DNA devono comunque esaminare le impronte digitali, se:</p>	<p><sup>1</sup> La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 102a<sup>ter</sup> capoverso 5 LASi è affidata a un esperto in dattiloscopy dei servizi competenti per l'identificazione biometrica dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).</p> <p><sup>2</sup> In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l'identificazione biometrica. L'esperto in dattiloscopy procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM.</p> <p><sup>3</sup> Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; e</li> <li>b. ne informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.</li> </ul>	

Diritto vigente	Avanprogetto fase 1 Entrata in vigore: 12.06.2026	<b>Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)</b>
<p>a. dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure</p> <p>b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.</p>	<p><sup>4</sup> Se dalla verifica emerge che le impronte digitali corrispondono, la SEM informa l'Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.</p> <p><sup>5</sup> I servizi competenti per l'identificazione biometrica esaminano inoltre le impronte digitali, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure</li> <li>b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.</li> </ul>	
	<p><i>Art. 11a Esperto in immagini del volto (nuovo) (art. 102a<sup>quinquies</sup> LASI)</i></p> <p><sup>1</sup> La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 102a<sup>quinquies</sup> capoverso 2 LASI è affidata a un esperto in immagini del volto dei servizi competenti per l'identificazione biometrica di fedpol.</p> <p><sup>2</sup> In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l'identificazione biometrica. L'esperto in immagini del volto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM.</p> <p><sup>3</sup> Se dalla verifica emerge che le immagini del volto non corrispondono, la SEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; e</li> <li>b. ne informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile</li> </ul>	= art. 9 e 10

Diritto vigente	Avanprogetto fase 1 Entrata in vigore: 12.06.2026	<b>Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)</b>
	<p>ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.</p> <p><sup>4</sup> Se dalla verifica emerge che le immagini del volto corrispondono, la SEM informa l'Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.</p> <p><sup>5</sup> I servizi competenti per l'identificazione biometrica esaminano inoltre le immagini del volto, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure</li> <li>b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.</li> </ul> <p><sup>6</sup> Se la consultazione automatica di Eurodac ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda sia le impronte digitali sia l'immagine del volto, il risultato può essere verificato da un esperto in immagini del volto.</p>	
<i>Art. 11a Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac</i>	<p><i>Art. 11b Diritto della persona interessata di accedere ai dati</i></p> <p><sup>1</sup> Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM.</p> <p><sup>2</sup> La SEM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all'unità centrale.</p>	= art. 15

---

<sup>12</sup> RS 235.1

Diritto vigente	Avanprogetto fase 1 Entrata in vigore: 12.06.2026	<b>Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)</b>
<p><sup>3</sup> Essa registra le domande di diritto d'accesso e le trasmette all'Icaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l'IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande.</p> <p><sup>4</sup> Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzere, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda.</p> <p><sup>5</sup> La SEM tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.</p> <p><sup>6</sup> Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi.</p> <p><sup>7</sup> Le indicazioni necessarie per l'identificazione di cui al capoverso 1, comprese le impronte digitali, sono cancellate senza indugio dopo il trattamento della domanda.</p>		
<p><i>Art. 11a Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac</i></p> <p><sup>1</sup> Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM.</p> <p><sup>2</sup> La SEM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all'unità centrale.</p> <p><sup>3</sup> Essa registra le domande di diritto d'accesso e le trasmette all'Icaricato</p>	<p><i>Art. 11c Diritto della persona interessata alla rettifica, all'integrazione o alla cancellazione dei dati</i></p> <p><sup>1</sup> La procedura relativa all'esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati Eurodac è retta dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1358<sup>13</sup>.</p> <p><sup>2</sup> La SEM tratta le domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.</p>	= art. 16

<sup>13</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6d cpv. 2 lett. a.

Diritto vigente	Avanprogetto fase 1 Entrata in vigore: 12.06.2026	<b>Nuova ordinanza Eurodac (fase 2)</b>
<p>federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l'IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande.</p> <p><sup>4</sup> Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzera, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda.</p> <p><sup>5</sup> La SEM tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.</p> <p><sup>6</sup> Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi.</p> <p><sup>7</sup> Le indicazioni necessarie per l'identificazione di cui al capoverso 1, comprese le impronte digitali, sono eliminate senza indugio dopo il trattamento della domanda.</p>		
<p><i>Art. 11c Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac</i></p> <p><sup>1</sup> Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.</p> <p><sup>2</sup> L'IFPDT è l'autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) 603/2013. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.</p>	<p><i>Art. 11d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac</i></p> <p><sup>1</sup> Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati. Per quest'ultimo funge da referente nazionale.</p> <p><sup>2</sup> L'IFPDT è l'autorità nazionale di vigilanza secondo gli articoli 43 paragrafo 9, 44 e 47 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358<sup>14</sup>. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.</p>	= art. 17

<sup>14</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6d cpv. 2 lett. a.